

Reddito in natura d'altra specie

(art. 13 OAVS e Direttive sul salario determinante - DSD, marg. 2078 e seg.)

2078

Le seguenti prestazioni del datore di lavoro, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie:

- assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia. Quest'ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale;
- vestiario e calzature;
- consegna di una vettura di servizio per uso privato*;
- il valore del diritto concesso a un pastore di tenere il proprio bestiame sull'alpe del datore di lavoro (diritto dall'alpeggio) o di usufruire dei suoi terreni. Gli utili ricavati dal diritto d'alpeggio o dalla coltivazione dei terreni costituiscono un reddito di un'attività lucrativa indipendente.

2079

Il valore di tali redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di compensazione. Per quanto possibile, ci si deve sempre basare sui corrispondenti tassi dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale, a meno che certi tassi siano già stati fissati dall'INSAI. Le Casse di compensazione valutano l'utilizzo dei veicoli di servizio a scopo privato analogamente alle autorità fiscali (v. le cifre 21 e segg. delle Istruzioni per la compilazione del nuovo certificato di salario, rispettivamente dell'attestazione delle rendite pubblicate dalla Conferenza fiscale svizzera e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni).

* Attenzione: il reddito in natura per l'uso privato del veicolo aziendale – a decorrere dal 1 gennaio 2022 - è da calcolare in ragione dello 0.9% mensile del valore di acquisto (senza IVA) del veicolo, ma almeno CHF 150.00 al mese.